



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 109 DEL 03-09-2014

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE
PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2017

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 10.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	CURTI Laura	Si	
4	ALBERTI Edoardo	Si	
5	SAINI Liliana	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale MARINO Dr. ENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**ATTO DI INDIRIZZO SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE
PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2017**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 11/10/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva espressa, quale atto di indirizzo, secondo quanto consentito dall'art. 5 della Legge n. 381/1991, la volontà di affidare alla Società Cooperativa Sociale Azalea Onlus di Lissone il servizio di pulizia del territorio comunale/area cimiteriale finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate residenti nel Comune di Sovico, nel rispetto del limite delle soglie comunitarie e dei seguenti indirizzi:
 - o OGGETTO: Pulizia del territorio comunale/area cimiteriale
 - o DURATA: tre anni (dal 01/01/2012 al 31/12/2014)
 - o FONDI A DISPOSIZIONE: € 64.000,00 (i.v.a. esclusa) per ciascun anno
- con medesima deliberazione veniva recepito lo schema di convenzione di cui all'art. 29 comma 3 della L.R. n. 1/2008, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VII/20126 del 23/12/2004, demandando al Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia la definizione di tutti gli aspetti tecnici ed economici e il conseguente affidamento del servizio nel rispetto dei suddetti indirizzi;
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia n. 392 del 17/11/2011, alla luce delle motivazioni ivi espresse, veniva affidato alla Società Cooperativa Sociale Onlus Azalea, con sede in via Pepe (Cascina San Mauro) a Lissone (C.F. e P.IVA 02420420966) il servizio di pulizia del territorio comunale per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2014, dietro pagamento del corrispettivo presunto, pari complessivi € 192.000,00, oltre all'i.v.a. 10% (€ 64.000,00, oltre all'i.v.a., per ciascun anno);
- l'Amministrazione Comunale al fine di recuperare e inserire in maniera attiva e consapevole nella comunità le persone svantaggiate riconosce quale strumento essenziale per il superamento delle condizioni di frustrazione della persona diversamente abile e comunque svantaggiata e per la piena realizzazione della propria vocazione di uomo, l'impegno in un progetto lavorativo personalizzato e individuale;
- lo strumento della cooperativa sociale risulta essere uno dei più idonei al fine di raggiungere gli obiettivi indicati al punto precedente anche e soprattutto in una situazione economica di alta concorrenzialità che condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a produrre occasioni di lavoro per le persone svantaggiate;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 5 della L. n. 381 del 08/11/1991, gli Enti Pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le Cooperative Sociali, che svolgono attività agricole, industriali e commerciali e di servizi, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 – comma 1 – della suddetta L. n. 381/1991;
- ai sensi dell'art. 1 della L. n. 381 del 08/11/1991 le Cooperative Sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e che per tale motivo possono stipulare convenzioni con Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina dei contratti, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio –

sanitari ed educativi, purchè finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 – comma 1 – della suddetta L. n. 381/1991;

- l'art. 27 comma 4 della L.R. n° 1/2008 stabilisce che l'iscrizione all'Albo Regionale è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le Amministrazioni Pubbliche che operano in ambito regionale;
- il regolamento UE n. 1336/2013 della Commissione del 13/12/2013 stabilisce che dal 01/01/2014 sono in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici; per gli appalti pubblici di servizi la soglia comunitaria è fissata in € 207.000,00 (iva esclusa);
- una disciplina di indirizzo che regolamenti il ricorso alle cooperative sociali di tipo B può consentire un giusto equilibrio tra efficienza della gestione della spesa pubblica ed efficacia delle politiche sociali volte a favore delle persone svantaggiate;

Considerato che, al fine di proseguire nella ricerca di una immediata ed efficace soluzione del problema della marginalità sociale nel territorio di Sovico, l'Amministrazione Comunale intende affidare i servizi di pulizia del territorio comunale a Cooperativa di tipo "B", la quale dovrà tenere conto delle persone in condizione di svantaggio residenti nel Comune di Sovico e in particolare a quelle individuate e/o segnalate dai Servizi Sociali tra i soggetti in condizione di disabilità e svantaggio, come previsto dalla L. n. 381/1991;

Ritenuto pertanto, alla luce di tutto quanto sopra espresso:

- di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di affidare a Cooperativa Sociale di tipo "B" - il servizio di pulizia del territorio comunale – durata 36 mesi – importo annuale € 60.000,00 (esclusa iva) per complessivi € 180.000,00 (esclusa iva), finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate residenti nel Comune di Sovico, nel rispetto del limite delle soglie comunitarie;
- di demandare al Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per dare attuazione del presente provvedimento, recependo lo schema di convenzione di cui all'art. 11 comma 3 della L.R. n. 21/2003, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VII720126 del 23/12/2004;

Vista la Legge 08/11/1991, n. 381;

Vista la Legge Regionale n. 21/2003;

Vista la Legge Regionale n. 1/2008;

Stante la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di esprimere, quale atto di indirizzo, secondo quanto consentito dall'art. 5 della L. n. 381/1991, la volontà di affidare a Cooperativa Sociale di tipo "B" – il servizio di pulizia del territorio comunale – durata 36 mesi – importo annuale € 60.000,00 (esclusa iva) per complessivi € 180.000,00 (esclusa iva) -, finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate residenti nel Comune di Sovico, nel rispetto del limite delle soglie comunitarie;
- 2) di precisare, nel rispetto delle normative vigenti, che la Cooperativa Sociale alla quale sarà affidato il servizio di pulizia del territorio comunale dovrà tenere conto delle persone in condizione di svantaggio residenti nel territorio comunale e in particolare di quelle individuate e/o segnalate dai Servizi Sociali tra i soggetti in condizioni di disabilità e svantaggio;

- 3) di stabilire che, nei casi affidamento diretto a Cooperative Sociali di tipo B e ai loro consorzi, si applichi il limite di spesa come definito dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e alla vigente regolamentazione in materia dell'Ente;
- 4) di demandare al Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per dare attuazione al presente provvedimento, recependo lo schema di convenzione di cui all'art. 29 comma 3 della L.R. n. 1/2008, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VII/20126 del 23/12/2004;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 03 SET. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 03 SET. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 04 SET. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO

